



## TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI SEZIONE CIVILE – *Ufficio esecuzioni*

Il giudice dell'esecuzione, *dott. Giuseppe Cardona*,  
esaminata la relazione del professionista delegato del 21 gennaio 2025;  
considerato che l'ulteriore impulso alle vendite, a seguito dell'accoglimento  
dell'istanza di vendita, può essere dato d'ufficio (fermo restando che, qualora il  
creditore procedente ritenga di non avere più interesse alla prosecuzione  
dell'attività di vendita, basteranno o il deposito di una tempestiva rinuncia agli  
atti, oppure il mancato pagamento del fondo spese entro il termine assegnato);  
rilevato che è possibile rinnovare la delega per un altro tentativo di vendita, dato  
che si sono svolti sei tentativi e vi sono stati dei consistenti ribassi rispetto al  
prezzo di stima;  
ritenuto pertanto di dover rinnovare la delega al professionista già incaricato;  
considerato altresì che, poiché l'articolo 591 c. II c.p.c. lo consente a partire dal  
quinto tentativo di vendita, l'ulteriore ribasso sarà superiore rispetto a quello  
solitamente adottato dallo scrivente;

### **P.Q.M.**

**RINNOVA LA DELEGA** già conferita alla dottoressa Maria Giovanna Larosa  
ai sensi dell'articolo 591 – *bis* c.p.c. per i due lotti, confermando il predetto  
professionista, il tutto secondo le indicazioni presenti nel precedente  
provvedimento di delega, con le seguenti specificazioni e aggiunte:

- a) la delega conferita con il presente provvedimento riguarderà un altro tentativo di vendita;
- b) in ogni caso la delega avrà termine laddove non venga posto in essere il tentativo entro **sei** mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- c) per il tentativo di vendita il professionista delegato effettuerà un ribasso di un terzo rispetto al prezzo-base del precedente tentativo di vendita;
- d) l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato (oltre che sul p.v.p. e sempre nel rispetto del termine di 45 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte), con costo a carico del creditore procedente o degli altri creditori, **mediante pubblicazione sui siti internet** [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it), [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it), [www.tribunalelocri.it](http://www.tribunalelocri.it) (gestiti da Ediservice s.r.l.; email [info.locri@ediservicesrl.it](mailto:info.locri@ediservicesrl.it) – tel. 0415369911 – fax 0415351923), e [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) (gestito da Astalegale.net s.p.a.; email [procedure.locri@astalegale.net](mailto:procedure.locri@astalegale.net) – fax. 039/3309896), con cura da parte della Ediservice s.r.l. dei servizi ed applicativi correlati alla pubblicazione sui siti

internet (Asteannunci free press ed Aste Click, il quale prevede la pubblicazione sui principali siti Internet immobiliari privati e sugli ulteriori portali correlati sia a livello nazionale che internazionale); il medesimo avviso verrà pubblicato inoltre su **Newspaper Aste – Tribunale di Locri - a cura di Asta legale** (vedi convenzione stipulata con il Trib. di Locri e circolare dd. 11.09.2020 emessa dai g.e.); la pubblicazione dell'avviso avrà luogo unitamente all'ordinanza di delega alla vendita (compreso il presente provvedimento) ed alla relazione di stima (**con gli allegati di questa, senza dati sensibili**); in particolare: l'attestato di avvenuta pubblicazione sui siti (comprensivo dei relativi costi) dovrà essere trasmesso al professionista delegato alla vendita/custode giudiziario dalla società che gestisce il servizio mediante fax, email o posta, o altra forma equipollente;

e) il delegato (salvo che uno dei creditori costituiti vanti il "privilegio processuale" di cui all'articolo 41 del d. lgs. n. 385/1993 e vi siano somme disponibili) chiederà al creditore procedente il versamento di un fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p. per l'esperimento di vendita, che si liquida in € 105,00 (tenendo conto di possibili spese per il pagamento); per i termini e le eventuali azioni da compiere (richiesta corredata dalla bozza dell'avviso di vendita, eventuale richiesta ai creditori intervenuti muniti di titolo) valgono le indicazioni di cui alla delega;

f) in caso di presenza di un creditore fondiario, sarà possibile prelevare i fondi necessari per le formalità pubblicitarie dalle entrate della procedura, previa autorizzazione del g.e., considerando tali prelievi come una sorta di assegnazione diretta di somme al creditore fondiario;

g) nell'avviso di vendita dovrà essere inserita la specificazione che tutti i termini per il saldo del prezzo di aggiudicazione e per il pagamento del fondo spese per provvedere agli adempimenti post-emissione del decreto di trasferimento non sono sospesi nel cd. periodo feriale perché non si tratta di termini processuali ma di termini sostanziali (cfr. Cass. Civ. n. 18421/2022);

h) il delegato dovrà anche specificare nell'avviso di vendita che, in caso di mancato pagamento del saldo prezzo entro il termine fissato al momento dell'aggiudicazione, eventuali richieste di "proroga" del termine saranno riqualficate come istanze di rimessione nei termini (il termine è infatti perentorio) e saranno valutate positivamente dal giudice soltanto in caso di prova dell'oggettiva impossibilità di effettuare il pagamento entro il termine (ragioni di oggettiva difficoltà, ma non impossibilità, non potranno essere prese in considerazione);

Si comunichi alle parti e al delegato.

Provvedimento redatto e inviato tramite consolle del magistrato" il 22 gennaio 2025.

Il g.e.  
*dott. Giuseppe Cardona*